

È nulla per violazione del divieto di patto commissorio la clausola contenuta in un patto parasociale che preveda il diritto in capo all'azionista di maggioranza di acquistare nummo uno la metà del pacchetto azionario detenuto dall'amministratore in caso di inadempimento agli obblighi, assunti nei confronti dell'azionista di maggioranza, di mantenere e svolgere con diligenza e buona fede l'incarico di amministratore per tutta la durata pattuita.

Il *thema decidendum* affrontato dal collegio arbitrale si concentra sulla validità della clausola contenuta in un patto parasociale che attribuisca all'azionista di maggioranza il diritto di acquistare al prezzo di 1 euro il 50% del pacchetto azionario di proprietà dell'amministratore nel caso di cessazione dall'incarico per ragioni diverse da dimissioni per giusta causa o mancata accettazione dell'incarico per giusta causa, ovvero revoca senza giusta causa o mancata conferma nella carica senza giusta causa.

L'organo giudicante, dopo aver qualificato la clausola suddetta come penale ai sensi dell'art. 1382 c.c., ne indaga la validità rispetto al divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.

Ritenendo che la norma suddetta stabilisca un principio di carattere generale applicabile a qualunque negozio, il collegio arbitrale ha ritenuto la clausola penale in questione affetta da nullità per violazione del patto commissorio, in quanto produce il risultato vietato di costituire una garanzia diretta, reale e atipica in favore del creditore (azionista di maggioranza) su un bene (il 50% del pacchetto azionario) di proprietà del debitore (l'amministratore) in caso di inadempimento agli obblighi assunti da quest'ultimo.

Non constano precedenti in termini.

RECESSO

RECESSO DA SOCIETÀ PER AZIONI DI DURATA
ULTRACENTENARIA

@ Camera arbitrale di Milano, lodo 2011 - Arbitro Unico
G. Presti - Soc. Alfa s.p.a. c. X

Società - Società di capitali - Società per azioni non quotata - Diritto di recesso - Presupposti - Società a tempo indeterminato - Interpretazione - Società con termine ultracentenario - Assimilabilità - Esclusione

(Cod. civ. artt. 2437, 2285)

La previsione di cui all'art. 2437, comma 3, c.c., deve essere interpretata in senso rigorosamente letterale con esclusione sia dell'interpretazione analogica sia di quella estensiva: il diritto di recesso sussiste, pertanto, solo quando la società è espressamente contratta a tempo indeterminato, ipotesi alla quale non si può assimilare quella della durata eccessivamente lunga.

Il lodo, emanato secondo diritto, esclude la sussistenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 3, c.c., che prevede il recesso *ad nutum* dalle società per azioni non quotate costituite a tempo indeterminato, nel caso in cui nello statuto sia previsto un termine di durata della società molto lungo (nel caso di specie centocinque anni).

A siffatta conclusione l'Arbitro Unico perviene escludendo, in primo luogo, il ricorso all'applicazione analogica della disciplina del recesso da società di persone di cui all'art. 2285 c.c., che assimila l'ipotesi della società a tempo indeterminato con la previsione di un termine di durata pari alla vita di un socio. In questo senso assume rilevanza la possibilità - tendenzialmente libera nella s.p.a. e invece del tutto preclusa nelle società di persone - di liquidare l'investimento mediante alienazione delle partecipazioni societarie a terzi.

In secondo luogo, viene esclusa l'interpretazione estensiva del significato di durata illimitata, dovendo il recesso essere considerato una deroga assolutamente eccezionale ai caratteri essenziali della s.p.a., in quanto, a differenza dell'alienazione a terzi, rende il patrimonio sociale potenzialmente sensibile al disinvestimento dei soci.

In senso contrario, Trib. Varese 26 novembre 2004, in *Giur. comm.*, 2005, II, 473 ss.